

Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Art. 24

(Finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria)

1. Il finanziamento del piano è a totale carico della Regione.
2. Le modalità di erogazione del finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria al soggetto attuatore sono le seguenti:
 - a) acconto pari al 50 per cento all'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria;
 - b) saldo ad avvenuta approvazione del piano da parte della Giunta regionale;
 - c) qualora l'adesione alla proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria di cui all'articolo 8 sia unanime, l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione a seguito dell'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria.
3. Con il primo finanziamento dei lavori previsti dal piano di razionalizzazione fondiaria è finanziata anche la trascrizione o iscrizione del piano medesimo.